SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1549)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUSSO, SPANO Roberto, PAGANI Maurizio, ANGELIN e BASTIANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1985

Contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Provveditorato al porto di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si illustra prevede un contributo statale ordinario di 8 miliardi di lire all'anno a favore del Provveditorato al porto di Venezia per l'espletamento dei suoi compiti d'istituto.

Tale sostegno appare indispensabile per consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale, dato che sussistono nell'ente portuale veneziano situazioni di difficoltà di varia natura, che possono essere superate solo nel lungo periodo.

Tra gli aspetti negativi va sottolineato prima di tutto il perdurare ed anzi l'accrescersi della pressione concorrenziale, che Venezia affronta in condizioni di palese inferiorità sia perchè deve agire in situazioni gestionali assai più difficili di quelle di taluni concorrenti, specie jugoslavi, sia perchè le è mancato sin qui il sostegno di qualsiasi contributo statale o regionale di cui invece godono altri porti. Non si chiedono quindi trattamenti speciali, ma un doveroso atto di adeguamento ad altri porti nazionali.

Anche i proventi della tassa sulle merci sono distribuiti in modo sfavorevole al porto di Venezia: la quota più cospicua di detti proventi è legata infatti al traffico petrolifero che privilegia largamente Genova e Trieste rispetto a Venezia, dove il volume di tale traffico supera di poco la terza parte di quello degli altri due porti, e ciò senza possibilità di riequilibrio, date le previsioni restrittive contenute a questo riguardo negli indirizzi governativi per il piano comprensoriale di Venezia, approvati dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 1975 in attuazione della legge n. 171 del 1973 sulla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Secondo tali indirizzi infatti « per quanto riguarda il settore del petrolio occorre vietare nuovi insediamenti o ampliamenti dell'attuale capacità di raffinazione, in relazione al progressivo completamento della rete degli oleodotti ... »: si priva per legge il porto di espandere l'attività di settore senza offrire attività compensative. E ciò mentre la stessa legge speciale garantisce l'equilibrio fra salvaguardia della città

e sviluppo economico della stessa. E si sa che il porto è il cuore del sistema economico veneziano.

C'è poi il problema del recupero produttivo della « Marittima », cioè della sezione portuale del centro storico: spazi angusti, fondali insufficienti, viabilità del tutto inadeguata l'hanno ridotta a un ruolo subalterno rispetto alla più moderna sezione di Marghera. Riscattarla da questo ruolo richiede una profonda ristrutturazione, ma molteplici ostacoli — anche fisici — ne ritardano l'inizio e perciò nel frattempo l'ente portuale deve continuare a svolgervi, specie attraverso il contenimento tariffario, una gestione onerosissima; d'altro canto la sua presenza è essenziale per la vitalizzazione economica di Venezia insulare.

Su queste già difficili condizioni gestionali gravano poi fattori peculiari di un porto lagunare come quello veneziano.

Si possono citare, solo a titolo di esempio, le mareggiate che determinano riduzioni di fondali, penalizzando il traffico portuale che già in via ordinaria, quanto a pescaggi, si svolge sempre in condizioni precarie anche per la penuria di interventi da parte dello Stato nella loro manutenzione.

Il contributo proposto quindi diviene provvedimento indispensabile perchè la difficile situazione finanziaria del Provveditorato al porto di Venezia possa essere riequilibrata.

Questo risanamento della situazione dell'ente portuale veneziano corrisponde anche agli impegni per il potenziamento della funzione portuale-commerciale del porto di Venezia che il Governo ha assunto con gli indirizzi, precedentemente citati, in ordine al piano comprensoriale dell'area veneziana di cui alla legge n. 171 del 1973.

Già nella passata legislatura analoga proposta fu avanzata al Senato con i disegni di legge numeri 1662 e 1807 e solo a causa della chiusura anticipata delle Camere la loro discussione non potè essere conclusa.

L'unica variante sostanzialmente introdotta è relativa all'aggiornamento della cifra di contributo richiesta, che tiene conto dell'indice di inflazione nel frattempo intervenuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso un contributo ordinario di annue lire 8 miliardi al Provveditorato al porto di Venezia per l'espletamento dei suoi compiti d'istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.